Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 36 del 13 febbraio 1992 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | **Roma - Giovedì, 13 febbraio 1992** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 26

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n. 73.

Attuazione della direttiva 87/357/CEE relativa ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori.

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n. 74.

Attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole.

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n. 75.

Attuazione della direttiva 87/356/CEE in materia di gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati.

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n. 76.

Attuazione della direttiva 88/315/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori.

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n. 77.

Attuazione della direttiva 88/364/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 78.

Attuazione della direttiva 88/314/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori.

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 79.

Attuazione della direttiva 89/105/CEE riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia.

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. **80.**

Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n. 73.

Attuazione della direttiva 87/357/CEE relativa ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 43 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 87/357/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. È vietata l'immissione sul mercato, la commercializzazione, l'importazione, la fabbricazione e l'esportazione di prodotti che avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la sicurezza ò la salute dei consumatori.

2. Tali prodotti sono quelli che, pur non essendo prodotti alimentari, hanno forma, odore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni tali da far prevedere che i consumatori, soprattutto i bambini, li possano confondere con prodotti alimentari e pertanto li portino alla bocca, li succhino o li ingeriscano con conseguente rischio di soffocamento, intossicazione, perforazione od ostruzione del tubo digerente.

Art. 2.

Vigilanza

1. I controlli sull'applicazione del presente decreto vengono effettuati secondo le attribuzioni stabilite dalla vigente legislazione.

Art. 3.

Informazione

1. Qualora si renda necessario ritirare o far ritirare dal mercato prodotti oggetto del presente decreto le autorità competenti di cui all'art. 2 ne informano il Ministero della sanità ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato fornendo una descrizione del prodotto ed indicando il motivo della decisione adottata o proposta.

Il Ministero della sanità, previa comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fornisce le suddette informazioni alla Commissione CEE.

Art. 4.

Decorrenza degli effetti

1. Le prescrizioni contenute nell'art. 1 hanno effetto a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Sanzioni

1. Chiunque fabbrica, immette sul mercato, commercializza, importa od esporta prodotti che, pur non essendo alimentari, hanno forma, odore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni tali da farli apparire come prodotti alimentari così da determinare il rischio che siano ingeriti o succhiati con pericolo per la salute dei consumatori, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena dell'arresto sino a sei mesi o dell'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire due milioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

CARLI, *Ministro del tesoro*

BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0100

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n. 74.

Attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 41 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 84/450/CEE del Consiglio del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto ha lo scopo di tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari.

2. La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per «pubblicità», qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi;

b) per «pubblicità ingannevole», qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente;

c) per «operatore pubblicitario», il committente del messaggio pubblicitario ed il suo autore, nonché, nel caso in cui non consenta all'identificazione di costoro, il proprietario del mezzo con cui il messaggio pubblicitario è diffuso.

Art. 3.

Elementi di valutazione

1. Per determinare se la pubblicità sia ingannevole se ne devono considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi riferimenti:

a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, l'esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l'idoneità allo scopo gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi;

b) al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato, ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti;

c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore pubblicitario, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi all'impresa ed i premi o riconoscimenti.

Art. 4.

Trasparenza della pubblicità

1. La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale; in particolare, la pubblicità a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente percezione.

2. I termini «garanzia», «garantito» e simili possono essere usati solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle modalità della garanzia offerta. Quando la brevità del messaggio pubblicitario non consente di riportare integralmente tali precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalità della garanzia offerta deve essere integrato dall'esplicito rinvio ad un testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano riportate integralmente le precisazioni medesime.

3. È vietata ogni forma di pubblicità subliminale.

Art. 5.

Pubblicità di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori

1. È considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, ometta di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.

Art. 6.

Bambini e adolescenti

1. È considerata ingannevole la pubblicità, che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, possa, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza o che abusi della loro naturale credulità o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini ed adolescenti in messaggi pubblicitari, abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani.

Art. 7.

Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dall'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo.

2. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono chiedere all'Autorità garante che siano inibiti gli atti di pubblicità ingannevole o la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.

3. L'Autorità può disporre con provvedimento motivato la sospensione provvisoria della pubblicità ingannevole, in caso di particolare urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria all'operatore pubblicitario e, se il committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo.

4. L'Autorità può disporre che l'operatore pubblicitario fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità se, tenuto conto dei diritti o interessi legittimi dell'operatore pubblicitario e di qualsiasi altra parte nella procedura, tale eisgenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova è omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto dovranno essere considerati inesatti.

5. Quando il messaggio pubblicitario è stato o deve essere diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva, l'Autorità garante prima di provvedere, richiede il parere del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

6. L'Autorità provvede con effetto definitivo e con decisione motivata. Se ritiene la pubblicità ingannevole accoglie il ricorso vietando la pubblicità non ancora portata a conoscenza del pubblico o la continuazione di quella già iniziata. Con la decisione di accoglimento può essere disposta la pubblicazione della pronuncia, anche per estratto, nonché eventualmente, di un'apposita dichiarazione rettificativa in modo da impedire che la pubblicità ingannevole continui a produrre effetti.

7. Nei casi riguardanti messaggi pubblicitari inseriti sulle confezioni di prodotti, l'Autorità, nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 5, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per il necessario adeguamento.

8. La procedura istruttoria è stabilita con regolamento da emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, primo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.

9. L'operatore pubblicitario che non ottempera ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti adottati con la decisione che definisce il ricorso è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire cinque milioni.

10. Al proprietario del mezzo di diffusione del messaggio pubblicitario che omette di fornire le informazioni di cui al comma 3 può essere irrogata dall'Autorità una sanzione amministrativa da due a cinque milioni di lire.

11. I ricorsi avverso le decisioni definitive adottate dall'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

12. Ove la pubblicità sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non ingannevole della stessa, la tutela dei concorrenti, dei consumatori e delle loro associazioni e organizzazioni è esperibile solo in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.

13. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario, in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'art. 2598 del codice civile.

Art. 8.

Autodisciplina

1. Le parti interessate possono richiedere che sia inibita la continuazione degli atti di pubblicità ingannevole ricorrendo ad organismi volontari e autonomi di autodisciplina..

2. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorità garante sino alla pronuncia definitiva.

3. Nel caso in cui il ricorso all'Autorità sia stato già proposto o venga proposto successivamente da altro soggetto legittimato, ogni interessato può richiedere all'Autorità la sospensione del procedimento in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina. L'Autorità, valutate tutte le circostanze, può disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.

Art. 9.

Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

CARLI, *Ministro del tesoro*

BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0102

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n. 75.

Attuazione della direttiva 87/356/CEE in materia di gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 61 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 87/356/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987, che modifica la direttiva 80/232/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. All'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 871, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«3. In deroga a quanto previsto nel comma 1, i filati per lavori a maglia di cui all'allegato I, n. 11, possono essere presentati anche in imballaggi aventi caratteristiche eventualmente diverse da quelle indicate nell'art. 1 e nell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 25 ottobre 1978, n. 690, concernente l'adeguamento alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 76/211 relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati.».

Art. 2.

1. All'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 871, dopo il numero 10, è aggiunto il seguente numero:

«11. Filati per lavori a maglia (valore in g) composti di fibre naturali (animali, vegetali e minerali), di fibre chimiche e di miscugli di queste fibre: 10, 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 1000.

Il valore è la massa secca del filo, alla quale è applicato il tasso di umidità convenzionale fissato dalla legge 26 novembre 1973, n. 883, e successive modificazioni.».

Art. 3.

1. I prodotti di cui all'art. 2, immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, potranno essere immessi al consumo fino al loro esaurimento e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, anche se presentati in quantità nominali non conformi a quelle previste nel medesimo art. 2.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

CARLI, *Ministro del tesoro*

BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0103

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n 76.

Attuazione della direttiva 88/315/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 44 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 88/315/CEE del Consiglio del 7 giugno 1988, che modifica la direttiva 79/581/CEE, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Il comma 4 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903, è sostituito dal seguente:

«Il presente decreto non si applica ai prodotti alimentari somministrati al pubblico o in locali non aperti al pubblico, né a quelli offerti esclusivamente a commercianti, utilizzatori professionali o in grande né ai prodotti alimentari forniti in occasione di una prestazione di servizi.».

Art. 2.

1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — Sono esentati dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura:

a) i prodotti preconfezionati che siano esentati dall'obbligo dell'indicazione della quantità netta secondo quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, e successive modifiche e integrazioni conseguenti all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;

b) i prodotti commercializzati sfusi che, in conformità con le disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, modificata da ultimo dalla legge 10 aprile 1991, n. 128, sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;

c) i prodotti differenti commercializzati in una stessa confezione;

d) i prodotti distribuiti mediante apparecchi automatici;

e) gli alimenti precucinati o preparati o da preparare contenuti nello stesso imballaggio;

f) i prodotti di fantasia;

g) i gelati monodose;

h) i prodotti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, nell'ipotesi in cui siano preconfezionati in imballaggi collettivi costituiti da due o più imballaggi preconfezionati individuali, destinati dal produttore o dal confezionatore ad essere venduti separatamente, ed i prodotti di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 871, quando raggruppano singoli pezzi che corrispondono a uno dei valori che figurano in una gamma di quantità nominale o di capacità nominale, per la quale sia prevista, ai sensi del comma 1, lettera *i)* e del comma 2 del presente articolo, l'esenzione dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura;

i) i prodotti preconfezionati in quantità prestabilite, quando corrispondono a uno dei valori che figurano in una gamma di quantità nominale comunitaria o di capacità nominale comunitaria.

Sono altresì esentati dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura fino al 7 giugno 1995 i prodotti alimentari preconfezionati in quantità prestabilite, se commercializzati secondo gamme di quantità nominali o capacità nominali previste dalle norme vigenti, i cui valori non corrispondano a gamme comunitarie, nonché i prodotti preconfezionati in quantità prestabilite per i quali non sono previste dalle norme vigenti gamme di quantità nominali o di capacità nominali, qualora il loro quantitativo netto sia pari a 100, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000 g o ml.».

Art. 3.

1. Il comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903, è sostituito dal seguente:

«Chiunque omette di indicare in modo chiaro e ben visibile il prezzo per unità di misura dei prodotti alimentari è soggetto alla sanzione di cui all'art. 60, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, recante le norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

CARLI, *Ministro del tesoro*

BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0101

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n. 77.

Attuazione della direttiva 88/364/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 49 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 88/364/CEE del Consiglio del 9 giugno 1988, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Attività soggette

1. Il presente decreto prescrive misure per la tutela della salute dei lavoratori contro i rischi di esposizione durante il lavoro ai seguenti agenti chimici:

a) 2-naftilamina e suoi sali (numero C.A.S. 91-59-8);
b) 4-aminodifenile e suoi sali (numero C.A.S. 92-67-1);
c) benzidina e suoi sali (numero C.A.S. 92-87-5);
d) 4-nitrodifenile (numero C.A.S. 92-93-3).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle attività alle quali sono addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai lavoratori della navigazione marittima ed aerea.

Art. 2.
Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni del presente decreto si intendono per:

a) sostanze: gli elementi chimici e i loro composti allo stato naturale od ottenuti mediante processi industriali, compresi gli additivi necessari alla loro commercializzazione;

b) agenti: gli agenti chimici, fisici e biologici presenti durante il lavoro, e potenzialmente dannosi per la salute;

c) preparati: le miscele e le soluzioni formati da due o piu sostanze;

d) impurezze: le sostanze presenti a priori in quantità insignificanti in altre sostanze;

e) prodotti intermedi: le sostanze che si formano durante una reazione chimica; essi sono trasformati e perciò scompaiono prima del termine della reazione o del processo;

f) sottoprodotti: le sostanze che si formano durante una reazione chimica e che permangono al termine della reazione o del processo;

g) scarti: i resti di una reazione chimica che devono essere eliminati al termine della reazione o del processo;

h) organo di vigilanza: organo del Servizio sanitario nazionale, salve le diverse disposizioni previste da norme speciali.

2. Ai fini del presente decreto si intendono per rappresentanti dei lavoratori i loro rappresentanti nell'unità produttiva, ovvero nell'azienda, come definiti dalla normativa vigente, ovvero dai contratti collettivi applicabili.

Art. 3
Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

1. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano o sovraintendono alle attività indicate all'art. 1, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:

a) attuano le misure previste nel presente decreto e nei provvedimenti emanati in attuazione del medesimo;

b) informano i lavoratori nonché i loro rappresentanti dei rischi specifici cui sono esposti e delle misure di prevenzione adottate; informano altresì i lavoratori sulle misure da osservare nei casi di emergenza o di guasti;

c) permettono ai lavoratori di verificare, mediante loro rappresentanti, l'applicazione delle misure di tutela della salute e di sicurezza;

d) forniscono ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi di protezione;

e) provvedono ad un adeguato addestramento all'uso dei mezzi individuali di protezione;

f) dispongono ed esigono l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni aziendali e delle norme, nonché l'uso appropriato dei mezzi individuali e collettivi di protezione messi a loro disposizione ed accertano che vi siano le condizioni per adempiere alle norme e disposizioni aziendali medesime;

g) esigono l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui procedimenti produttivi e sugli agenti inerenti all'attività.

2. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, informano i lavoratori autonomi ed i titolari di imprese incaricate a qualsiasi titolo di prestare la loro opera nell'ambito aziendale dei rischi specifici dovuti alla presenza di agenti nei luoghi di lavoro ove i suddetti lavoratori autonomi o quelli dipendenti dalle imprese incaricate sono destinati a prestare la loro opera. L'informazione comprende le modalità per prevenire i rischi e le specifiche disposizioni, anche aziendali, al riguardo.

3. Fermi restando gli obblighi dei datori di lavoro dei dirigenti e dei preposti di cui al comma 1 i titolari delle imprese incaricate a qualsiasi titolo di prestare la loro opera presso aziende che svolgono le attività di cui all'art. 1 assicurano la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori propri dipendenti in relazione alla natura dei rischi risultanti dall'esposizione di questi ultimi, durante il lavoro, ad agenti di cui al comma 1 del medesimo articolo.

4. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano, dirigono e sovraintendono alle attività indicate all'articolo 1, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, ed i titolari delle imprese di cui al comma 3 cooperano all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori.

Art. 4.

Obblighi dei lavoratori

1. I lavoratori:

a) osservano oltre le norme del presente decreto le disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale;

b) usano con cura ed in modo appropriato i dispositivi di sicurezza, i mezzi individuali e collettivi di protezione, forniti o predisposti dal datore di lavoro;

c) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente ed al preposto le deficienze dei suddetti dispositivi e mezzi, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;

d) non rimuovono o modificano, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, di misurazione ed i mezzi individuali e collettivi di protezione,

e) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre non di loro competenza che possono compromettere la protezione o la sicurezza;

f) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro riguardi.

Art. 5.

Obblighi del medico competente

1. Lo stato di salute dei lavoratori esposti agli agenti di cui all'art. 1, comma 1, è accertato da un medico competente a cura e spese del datore di lavoro. Gli eventuali esami integrativi sono anch'essi a cura e spese del datore di lavoro.

2. Il medico competente esprime i giudizi di idoneità specifica al lavoro.

3. Per ogni lavoratore di cui al comma 1 il medico competente compila e aggiorna sotto la sua responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale.

4. Il medico competente fornisce informazioni ai lavoratori sul significato dei controlli sanitari cui sono sottoposti; fornisce altresì a richiesta informazioni analoghe ai loro rappresentanti.

5. Il medico competente informa ogni lavoratore interessato dei risultati del controllo sanitario.

6. Nei casi di esposizione agli agenti di cui all'art. 1, comma 1, il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività, ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza.

Art. 6.

Divieti

1. La produzione e l'utilizzazione degli agenti di cui all'art. 1 sono vietate, ad eccezione del caso in cui gli stessi siano presenti durante la lavorazione, o al termine di esse in concentrazione inferiore allo 0,1% in peso.

Art. 7.

Misure tecniche, organizzative, procedurali

1. Il datore di lavoro adotta le misure tecniche necessarie ad evitare che, in concentrazione pari o superiore a quelle stabilite dall'art. 6, gli agenti di cui all'art. 1 si formino come prodotti intermedi ovvero si rinvengano come sottoprodotti costituenti di scarti.

2. Se nonostante l'adozione delle misure di cui al comma 1 durante la fase di lavorazione viene superato il valore di concentrazione di cui art. 6 il datore di lavoro identifica e rimuove immediatamente le cause dell'evento.

3. Oltre alle misure di cui al comma 1 il datore di lavoro predispone, prima dell'inizio dell'attività, un piano di lavoro per il trattamento dei prodotti finali di una reazione o processo nei quali gli agenti di cui all'art. 1 risultino presenti come sottoprodotti in concentrazione uguale o superiore a quella stabilita all'art. 6.

4. Il piano di lavoro contiene i seguenti dati:

a) operazioni previste per ricondurre la concentrazione degli agenti di cui all'art. 1 presenti come sottoprodotti al disotto dal valore stabilito all'art. 6;

b) misure tecniche ed organizzative previste per evitare l'esposizione dei lavoratori durante le operazioni di cui alla lettera *a)*.

5. La copia del piano di lavoro di cui al comma 3 da trasmettere all'organo di vigilanza deve essere, ai sensi del successivo comma 9 corredata dai seguenti dati:

a) descrizione della reazione al processo;

b) stima dei quantitativi degli agenti di cui all'art. 1 che potrebbero essere presenti come prodotti intermedi, sottoprodotti o costituenti di scarti;

c) numero dei lavoratori addetti.

6. Gli scarti contenenti agenti di cui all'art. 1 debbono essere smaltiti in conformità alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni.

7. Nel caso in cui intenda provvedere allo smaltimento per proprio conto ai sensi dell'art. 3 del decreto di cui al comma 6 il datore di lavoro predispone inoltre, prima dell'inizio dell'attività, un piano di lavoro in cui sono descritte le operazioni lavorative dell'intero ciclo di smaltimento e le misure tecniche ed organizzative previste per evitare l'esposizione dei lavoratori.

8. La copia del piano di lavoro di cui al comma 7 da trasmettere all'organo di vigilanza, ai sensi del successivo comma 9, deve essere corredata dei dati di cui al comma 5.

9. La documentazione di cui ai commi 5 ed 8 è trasmessa all'organo di vigilanza anteriormente all'inizio dell'attività produttiva.

10. Entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione di cui ai commi 5 ed 8, l'organo di vigilanza può disporre l'attuazione di ulteriori misure o modifiche rispetto a quelle previste dal datore di lavoro. Decorso tale termine, il datore di lavoro può altrimenti eseguire le operazioni di cui ai commi 3 e 7, nell'osservanza delle disposizioni del presente decreto.

11. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso ai dati di cui ai commi 5 e 7.

12. Il datore di lavoro informa i lavoratori ovvero i loro rappresentanti nel caso di cui al comma 2 e li consulta nei casi dei commi 3 e 7.

Art. 8.

Autorizzazioni in deroga per atività di ricerca e sperimentazione

1. Chiunque intenda intraprendere un'attività intesa a produrre o utilizzare un agente di cui all'art. 1 per ricerche, sperimentazioni ivi comprese le analisi, deve inviare una richiesta di autorizzazione in deroga al disposto dell'art. 1 al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. La richiesta di autorizzazione contiene i seguenti dati:

a) descrizione della ricerca o sperimentazione e indicazione dei motivi che rendono indispensabile l'utilizzazione dell'agente;

b) quantitativi di agente impiegato o eventualmente prodotto;

c) numero dei lavoratori addetti;

d) caratteristiche dei locali ove gli agenti vengono prodotti, custoditi, utilizzati e delle strumentazioni dei lavoratori;

e) misure di sicurezza previste per evitare l'esposizione dei lavoratori;

f) misure previste per distruggere gli agenti presenti negli scarti al termine di ogni operazione.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme parere della commissione consultiva per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. Essa ha la durata di tre anni ed è rinnovabile. Tali autorizzazioni sono comunicate all'organo di vigilanza competente.

4. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso ai dati di cui al comma 2.

Art. 9.

Autorizzazioni per attività lavorative nelle quali gli agenti sono presenti come prodotti intermedi

1. Il datore di lavoro che intende esercitare un'attività nella quale inevitabilmente gli agenti di cui al comma 1 si formano e sono temporaneamente presenti in una concentrazione pari o superiore allo 0,1% in peso deve inviare una richiesta di autorizzazione in deroga al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. La richiesta di autorizzazione contiene i seguenti dati:

a) descrizione della reazione o processo, con particolare riguardo alle fasi nelle quali sono presenti gli agenti di cui all'art. 1, che devono comunque svolgersi in un sistema chiuso;

b) numero dei lavoratori addetti;

c) misure di sicurezza previste per evitare l'esposizione dei lavoratori;

d) copia della documentazione di cui all'art. 4, commi 5 e 7.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme parere della commissione consultiva per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'art. 393 del decreto del Pesidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. Essa ha la durata di tre anni ed è rinnovabile. Tali autorizzazioni sono comunicate all'organo di vigilanza competente.

4. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso alle informazioni di cui al comma 2.

Art. 10.

Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti

1. I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:

a) con l'ammenda da lire otto milioni a lire ventuno milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 3, comma 1, lettera *d)*; 6 e 7, comma 2. Nei casi di maggiore gravità i trasgressori sono puniti con l'arresto da tre mesi ad un anno. Alle stesse pene soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza ai sensi dell'art. 7, comma 10;

b) con l'ammenda da lire cinque milioni a lire quindici milioni o con l'arresto da uno a sei mesi per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 3, commi 1, lettere *b)* ed *e)*, 2 e 4; 7, commi 1, 3, 4, 5, 7, 8 e 9;

c) con l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere *c)*, *f)* e *g)*, e 7, comma 12.

Art. 11.

Contravvenzioni commesse dai preposti

1. I preposti sono puniti:

a) con l'ammenda da lire quattro milioni a lire dodici milioni o con l'arresto da due mesi a otto mesi per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 3, commi 1, lettere *b)* e *d)*, 2 e 4; 7, comma 2. Nei casi di maggiore gravità i trasgressori sono puniti con l'arresto da due mesi a otto mesi;

b) con l'ammenda da lire un milione a lire tre milioni o con l'arresto da uno a sei mesi per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* e *g)*; 7, commi 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 12.

Art. 12.

Contravvenzioni commesse dai lavoratori

1. I lavoratori sono puniti:

a) con l'ammenda da lire seicentomila a lire duemilioni per l'inosservanza della norma di cui all'art. 4, comma 1, lettera *d)*;

b) con l'ammenda da lire trecentomila a lire seicentomila per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)*.

Art. 13.

Contravvenzioni commesse dal medico competente

1. Il medico competente è punito:

a) con l'ammenda da lire unmilione a lire seimilioni per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 5, commi 1, 3 e 6;

b) con l'ammenda da lire trecentomila a lire seicentomila per l'inosservanza della norma di cui all'art. 5, comma 5.

Art. 14.

Disposizioni transitorie

1. Per le attività già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, la documentazione di cui all'articolo 7, commi 5 ed 8, è trasmessa entro sessanta giorni da tale data.

2. In ogni caso i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti sono tenuti ad adottare le misure necessarie ad evitare l'esposizione dei lavoratori agli agenti presenti come sottoprodotti o costituenti di scarti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

CARLI, *Ministro del tesoro*

MARINI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0130

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 78.

Attuazione della direttiva 88/314/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 44 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 88/314/CEE del Consiglio del 7 giugno 1988, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. I prodotti non alimentari preconfezionati in quantità prestabilite di cui all'allegato o preconfezionati in quantità variabile o commercializzati sfusi, esposti per la vendita al consumatore, ai sensi dell'art. 38 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio, e delle relative norme di esecuzione, debbono recare, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, e con le stesse modalità per esso previste, l'indicazione del prezzo per unità di misura, fatto salvo quanto disposto dall'art. 4.

2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 4, per i prodotti di cui al comma 1 è obbligatoria l'indicazione del prezzo riferito all'unità di misura anche nella pubblicità e nei cataloghi che recano l'indicazione del prezzo di vendita.

3. Il presente decreto non si applica ai prodotti acquistati ai fini di un'attività professionale o commerciale, ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, alle vendite tra privati, ai prodotti offerti nelle vendite all'asta, agli oggetti d'arte e di antiquariato.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

a) prodotto commercializzato sfuso: un prodotto che non ha subito alcun confezionamento preventivo o che è misurato o pesato solo in presenza del consumatore;

b) prodotto venduto al pezzo: un prodotto che non può essere frazionato senza subire una modifica della sua natura o delle sue proprietà;

c) prodotto preconfezionato: un prodotto già imballato, fuori della presenza del consumatore, avvolto interamente o parzialmente dall'imballaggio;

d) prodotto preconfezionato in quantità prestabilite: un prodotto preconfezionato in modo che la quantità contenuta nell'imballaggio corrisponda ad un valore prestabilito;

e) prodotto preconfezionato in quantità variabili: un prodotto preconfezionato in modo che la sua quantità contenuta nell'imballaggio non corrisponda ad un valore prestabilito;

f) prezzo di vendita: il prezzo valido per una determinata quantità del prodotto non alimentare;

g) prezzo per unità di misura: il prezzo valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo di prodotto o per le quantità indicate all'art. 3, comma 2.

Art. 3.

Modalità

1. Il prezzo per unità di misura si riferisce al litro o al metro cubo per i prodotti commercializzati in volume, al chilogrammo o alla tonnellata per quelli commercializzati in massa, al metro per quelli commercializzati secondo misure lineari ed al metro quadrato per quelli commercializzati secondo misure di superficie.

2. È ammessa l'indicazione del prezzo per unità di misura con riferimento a multipli o sottomultipli decimali delle unità indicate al precedente comma per tener conto delle quantità in cui sono solitamente commercializzati taluni prodotti.

3. Il prezzo per unità di misura dei prodotti preconfezionati si riferisce alla quantità netta dichiarata.

Art. 4.

Esenzioni

1. Sono esentati dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura:

a) i prodotti commercializzati sfusi che, in conformità con le disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, modificata da ultimo dalla legge 10 aprile 1991, n. 128, sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;

b) i prodotti differenti commercializzati in una stessa confezione;

c) i prodotti commercializzati nei distributori automatici;

d) i prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio;

e) i prodotti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, nell'ipotesi in cui siano preconfezionati in imballaggi collettivi costituiti da due o più imballaggi preconfezionati individuali, destinati dal produttore o dal confezionatore ad essere venduti separatamente, ed i prodotti di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 871, quando raggruppano singoli pezzi che corrispondono a uno dei valori che figurano in una gamma di quantità nominale o di capacità nominale, per la quale sia prevista, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, l'esenzione dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura.

2. Sono esentate dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura anche le categorie di prodotti preconfezionati in quantità prestabilite indicate nei seguenti allegati al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, ed al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 871, e successive modificazioni:

a) prodotti indicati nell'allegato I, punti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 se sono commercializzati secondo gamme di quantità nominali di contenuto menzionate in tale allegato, in valori che corrispondono a gamme comunitarie;

b) prodotti indicati nell'allegato II, punto 3, qualora non siano già indicati nell'allegato I se sono commercializzati in contenitori rigidi secondo gamme di capacità indicate in tale allegato, in valori che corrispondono a gamme comunitarie;

c) prodotti indicati nell'allegato I, se sono commercializzati in contenitori rigidi secondo gamme di capacità indicate nell'allegato III, in valori che corrispondono a gamme comunitarie.

3. Sono esentati dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura fino al 7 giugno 1995, i prodotti preconfezionati in quantità prestabilite di cui all'allegato, se commercializzati secondo gamme di quantità nominali o capacità nominali previste dalle norme vigenti, i cui valori non corrispondono a gamme comunitarie.

Art. 5.

Sanzioni

1. Chiunque ometta di indicare il prezzo per unità di misura dei prodotti non alimentari o non lo indica secondo le modalità prescritte è soggetto alla sanzione di cui all'art. 39, primo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio, così come modificato dall'art. 3, comma 7, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 agosto 1987, n. 435, da irrogarsi con le modalità ivi previste per tale sanzione.

2. Chiunque ometta di indicare in modo chiaro e ben visibile il prezzo per unità di misura dei prodotti non alimentari è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 60, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, recante le norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.

Art. 6.

Disposizione finale

1. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

CARLI, *Ministro del tesoro*

BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO

PRODOTTI PRECONFEZIONATI IN QUANTITÀ PRESTABILITE DI CUI ALL'ART. 1

Pitture e vernici di cui al punto 4 dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, ed al punto 4 dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, 871, esclusi i colori fini per artisti e per l'insegnamento.

Colle per adesivi di cui al punto 5 dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, ed al punto 5 dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 871.

Prodotti per pulitura e lucidatura di cui al punto 6 dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, ed al punto 6 dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 871.

Cosmetici, prodotti di bellezza e da toletta di cui ai punti da 7.1 a 7.6 dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, ed ai punti da 7.1 a 7.6 dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 871.

Prodotti per lavaggio di cui ai punti da 8.1 a 8.6 dell'allegato I ed al punto 3 dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, ed ai punti da 8.1 a 8.6 dell'allegato I ed al punto 3 dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 871.

Solventi di cui al punto 9 dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, ed al punto 9 dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 871.

Olii per ingrassaggio di cui al punto 10 dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, ed al punto 10 dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 871.

Filati per lavori a maglia di cui al decreto del Presidente della Repubblica concernente il recepimento della direttiva n. 87/356/CEE, che modifica la direttiva n. 80/232/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati.

92G0104

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 79.

Attuazione della direttiva 89/105/CEE riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 58 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 89/105/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, recante recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali;

Visto il provvedimento n. 29 del Comitato interministeriale dei prezzi, adottato con deliberazione del 2 ottobre 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Determinazione del prezzo delle specialità medicinali

1. Il titolare dell'autorizzazione alla immissione in commercio, concessa dal Ministero della sanità, presente al Comitato interministeriale dei prezzi - Servizio prodotti farmaceutici - la domanda di determinazione del prezzo di ciascuna specialità medicinale sottoposta al regime dei prezzi amministrati.

2. Il comitato determina il prezzo di ciascuna specialità medicinale e lo notifica all'interessato. In mancanza di una decisione entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha diritto di commercializzare il prodotto al prezzo proposto. In ogni caso il Comitato provvede alla pubblicazione del prezzo unitamente agli elementi identificativi della specialità medicinale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, parte prima, entro cinque giorni dalla scadenza del termine.

3. Se la domanda di determinazione del prezzo contiene elementi ed informazioni insufficienti o non adeguatamente motivati, il Comitato interministeriale dei prezzi notifica al richiedente quali siano le informazioni particolareggiate supplementari richieste. Entro novanta giorni dal ricevimento di tali informazioni supplementari, il Comitato adotta una decisione definitiva sul prezzo e la comunica al richiedente. In mancanza di tale decisione entro il suddetto termine, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha il diritto di commercializzare il prodotto al prezzo proposto con le stesse modalità di cui al comma 2.

4. L'interessato può presentare la domanda di cui al comma 1 anche prima del rilascio del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale, purché alleghi copia dell'atto del Ministero della sanità che comunica la conclusione, con esito favorevole, delle valutazioni tecniche relative alla domanda di autorizzazione.

5. Nell'ipotesi disciplinata dal comma 4 l'interessato non può porre in commercio la specialità medicinale al prezzo determinato dal Comitato se il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio è difforme dalla comunicazione del Ministero della sanità prevista dallo stesso comma. In tal caso l'interessato deve presentare domanda ai sensi del comma 1.

6. Con delibera del Comitato interministeriale dei prezzi, sentito il Ministero della sanità, sono determinati i criteri in base ai quali la domanda di modifica di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale comporta la necessità di una nuova determinazione del prezzo, conformemente a quanto stabilito dal comma 1. In prima applicazione il provvedimento è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Determinazione dell'aumento dei prezzi

1. Il Comitato interministeriale dei prezzi, sulla domanda di aumento del prezzo di ciascuna specialità medicinale sottoposta al regime dei prezzi amministrati, adotta una decisione e la notifica, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. In mancanza di tale decisione entro il termine suddetto, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha il diritto di applicare l'intero aumento di prezzo richiesto. In ogni caso il Comitato provvede alla pubblicazione del nuovo prezzo unitamente agli elementi identificativi dalla specialità medicinale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, parte prima, entro cinque giorni dalla scadenza del termine.

2. Nel caso di un contemporaneo eccezionale numero di richieste di aumento del prezzo, il termine di cui al comma 1 può essere prorogato una sola volta di ulteriori sessanta giorni. Tale proroga è notificata al richiedente prima della scadenza del termine.

3. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, unitamente alla domanda, deve inviare al Comitato interministeriale dei prezzi - Servizio prodotti farmaceutici, informazioni sufficienti, comprese le circostanze particolari che si sono verificate dopo l'ultima fissazione del prezzo della specialità medicinale, a giustificare, a suo parere, l'aumento del prezzo richiesto. Se le informazioni a sostegno della richiesta sono ritenute insufficienti o non adeguatamente motivate, il Comitato notifica immediatamente al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio quali sono le informazioni particolareggiate supplementari richieste. Entro novanta giorni dal ricevimento di tali informazioni supplementari, il Comitato interministeriale dei prezzi adotta una decisione definitiva sul prezzo e la comunica al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. In mancanza di tale decisione entro il predetto termine, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha il diritto di applicare l'intero aumento del prezzo richiesto con le stesse modalità di cui al comma 1.

Art. 3.

Indicazione del prezzo sulle confezioni del prodotto

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ciascuna specialità medicinale sottoposta al regime dei prezzi amministrati indica sulla confezione del prodotto il relativo prezzo con gli estremi del provvedimento CIP ovvero con gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale, che commercializza il prodotto con l'indicazione di un prezzo non determinato ai sensi degli articoli 1 e 2 o con un'etichetta non conforme e quanto previsto dall'art. 3, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Il Ministero della sanità può disporre l'immediato ritiro dal commercio del prodotto.

Art. 5.

Provvedimenti negativi

1. La decisione con la quale il Comitato interministeriale dei prezzi attribuisce alla specialità medicinale un prezzo inferiore a quello proposto dal richiedente e la decisione con la quale non riconosce in tutto o in parte l'aumento richiesto, devono essere motivate in base a criteri obiettivi e verificabili. Il richiedente è inoltre informato dei mezzi di ricorso di cui dispone e dei termini per la proposizione.

Art. 6.

Adempimenti del Comitato interministeriale dei prezzi

1. Il Comitato interministeriale dei prezzi pubblica almeno una volta all'anno nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e comunica alla Commissione delle Comunità europee, un elenco delle specialità medicinali i cui prezzi sono stati fissati nel periodo preso in considerazione, nonché un elenco delle specialità medicinali per cui sono stati accordati aumenti di prezzo durante il medesimo periodo, con l'indicazione del nuovo prezzo.

2. Il Comitato, con proprio provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, stabilisce le modalità di presentazione della domanda di determinazione o di aumento del prezzo delle specialità medicinali. In prima applicazione il provvedimento è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Blocco generalizzato dei prezzi

1. Nel caso di blocco generalizzato dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie, il Comitato interministeriale dei prezzi, almeno una volta all'anno, verifica se le condizioni macroeconomiche giustificano la continuazione senza modifiche del blocco. Eventuali maggiorazioni o diminuzioni di prezzo sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro novanta giorni dall'inizio delle operazioni di verifica.

2. In casi eccezionali, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali può richiedere, in deroga al blocco dei prezzi, un aumento degli stessi al Comitato interministeriale dei prezzi - Servizio prodotti farmaceutici. La domanda deve essere adeguatamente motivata, con l'indicazione dei particolari motivi per i quali viene richiesta la deroga.

3. Se le informazioni a sostegno della richiesta sono ritenute insufficienti, il Comitato notifica immediatamente al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio quali sono le informazioni particolareggiate supplementari necessarie per una decisione definitiva sulla deroga richiesta.

4. Se la deroga è accordata, il Comitato pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il provvedimento con l'indicazione del prezzo riconosciuto.

5. La decisione motivata del Comitato sulla richiesta di deroga deve essere adottata e comunicata all'interessato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero entro novanta giorni dal ricevimento delle informazioni supplementari. Nel caso di un numero eccezionale di richieste, il termine può essere prorogato una sola volta di ulteriori sessanta giorni. Il provvedimento con il quale viene disposta la proroga è notificato al richiedente prima della scadenza del termine iniziale.

Art. 8.

Procedimento di inclusione di specialità medicinali nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale

1. Il Ministro della sanità si pronuncia sulla domanda di collocazione di una specialità medicinale nella classe *a)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67, contestualmente alla pronuncia sulla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto.

2. Se la domanda riguarda una specialità medicinale per la quale è già stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio, il Ministro della sanità comunica all'interessato le proprie determinazioni entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.

3. Il rigetto della domanda prevista deve essere comunicato all'interessato unitamente al parere della Commissione consultiva unica del farmaco di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazione, con legge 29 dicembre 1987, n. 531, sul quale la decisione è fondata. Parimenti documentata deve essere la comunicazione del provvedimento di esclusione di una specialità medicinale in precedenza inserita nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale. Il richiedente è informato dei mezzi di ricorso di cui dispone nei termini per la proposizione.

Art. 9.

Pubblicità dei provvedimenti concernenti il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale

1. A cura del Ministero della sanità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana i criteri obiettivi e verificabili, seguiti ai fini delle decisioni relative all'inclusione e all'esclusione dei farmaci dell'ambito del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale. Con le stesse modalità sono pubblicate le eventuali variazioni dei predetti criteri.

2. I criteri di cui al comma 1 sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee.

3. Nel mese di gennaio di ogni anno, a cura del Ministero della sanità è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco completo dei farmaci concedibili agli assistiti del Servizio sanitario nazionale, con l'indicazione dei relativi prezzi.

4. L'elenco di cui al comma 3 è comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 10.

Norme transitorie

1. Il Comitato interministeriale dei prezzi pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i prezzi deliberati anteriormente alla predetta data relativi a specialità medicinali i cui decreti di autorizzazione all'immissione in commercio non siano stati ancora pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*; contestualmente il Comitato pubblica gli aggiornamenti dei prezzi già deliberati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e non pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Per le domande dirette ad ottenere la determinazione o l'aggiornamento del prezzo di specialità medicinali sulle quali il Comitato interministeriale dei prezzi non abbia deliberato al momento dell'entrata in vigore del presente decreto i termini di cui agli articoli 1 e 2 decorrono dalla data predetta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

CARLI, *Ministro del tesoro*

BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0117

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 80.

Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 48 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 80/987/CEE del Consiglio del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Garanzia dei crediti di lavoro

1. Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2.

2. Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, semprechè, a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.

Art. 2.

Intervento del Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297

1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: *a)* la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; *b)* la data di inizio dell'esecuzione forzata; *c)* la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.

2. Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali.

3. Per il conseguimento delle somme dovute dal Fondo ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, primo periodo e decimo dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Per le somme corrisposte dal Fondo si applica il disposto di cui al comma settimo, secondo periodo, dell'art. 2 della legge citata.

4. Il pagamento di cui al comma 1 non è cumulabile fino a concorrenza degli importi: *a)* con il trattamento straordinario di integrazione salariale fruito nell'arco dei dodici mesi di cui al comma 1; *b)* con le retribuzioni corrisposte al lavoratore nell'arco dei tre mesi di cui al comma 1; *c)* con l'indennità di mobilità riconosciuta ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nell'arco dei tre mesi successivi alla risoluzione di rapporto di lavoro.

5. Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda.

6. L'intervento del Fondo di garanzia previsto dalle disposizioni che procedono opera soltanto nei casi in cui le procedure indicate nell'art. 1 siano intervenute successivamente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

7. Per la determinazione dell'indennità eventualmente spettante, in relazione alle proceduree di cui all'art. 1, comma 1, per il danno derivante dalla mancata attuazione della direttiva CEE 80/987, trovano applicazione i termini, le misure e le modalità di cui ai commi 1, 2 e 4. L'azione va promossa entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Disposizioni in materia di previdenza obbligatoria

1. Nel caso in cui il datore di lavoro sottoposto ad una delle procedure di cui all'art. 1, comma 1, abbia omesso, in tutto o in parte, di versare i contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione, il lavoratore interessato, a condizione che non vi sia stata costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito a una delle procedure indicate, può richiedere al competente istituto di previdenza e assistenza obbligatoria che ai fini del diritto e della misura della prestazione vengano considerati come versati i contributi omessi e prescritti.

2. Per poter conseguire la prestazione di cui al comma 1 il lavoratore è tenuto a fornire all'istituto competente documenti di data certa dai quali possa evincersi l'effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore medesimo qualora tale misura sia assunta come base per il calcolo della prestazione pensionistica. Quando non sia possibile fornire la prova della misura della retribuzione si fa riferimento ai minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore.

3. L'istituto ha azione di regresso nei confronti del datore di lavoro inadempiente per l'equivalente della riserva matematica che a norma dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sarebbe stata necessaria per garantire la contribuzione omessa e prescritta.

4. La garanzia prevista dalle disposizioni che precedono opera nei confronti degli obblighi contributivi inerenti periodi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 4.

Copertura degli oneri relativi alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3, valutati in lire 125 miliardi per il 1992, in lire 130 miliardi per il 1993 e in lire 135 miliardi per il 1994, posti a carico del Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297 del 1982, si provvede ai sensi dell'art. 2, ottavo comma, della medesima legge. Per l'anno 1992 l'aliquota contributiva prevista da detto comma ottavo, è elevata dello 0,05% e per gli anni successivi si provvede a determinare l'aliquota sulla base dell'andamento gestionale del Fondo.

Art. 5.

Disposizioni in materia di previdenza complementare

1. Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza complementare, contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a una delle procedure di cui all'art. 1 dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare di cui all'art. 9-*bis* del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1991, n. 166, per prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un apposito Fondo di garanzia.

2. Nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi di cui al comma 1 ad opera del datore di lavoro, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma 1, può richiedere al Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi.

3. Il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2.

4. La garanzia prevista dalle disposizioni che precedono opera nei confronti degli obblighi contributivi inerenti periodi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

5. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, vengono determinate: *a)* le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 1; *b)* la parte del contributo di solidarietà di cui al comma 2 dell'art. 9-*bis* del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1991, n. 166, che deve essere destinata al finanziamento del Fondo.

6. A partire dal 1° gennaio 1993, se necessario, si procederà all'elevazione della misura del contributo medesimo, in relazione alle esigenze di gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*
MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*
CARLI, *Ministro del tesoro*
MARINI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0131

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651335) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

VITERBO
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le *suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.*

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 330.000
- semestrale . . . . . L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . . L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . . L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . . L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . . L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 635.000
- semestrale . . . . . L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L.	1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	295.000
Abbonamento semestrale	L.	180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189